



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000797/U Data: 15/01/2016 12:43
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Promozione del marchio etico regionale. Modifiche ed integrazione alla legge regionale 21 luglio 2014, n. 14" - Reg. Gen. n. 246

Ad iniziativa dei Consiglieri Nicola Marrazzo e Antonio Marciano

Depositata in data 11 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 15 GEN. 2016

IL PRESIDENTE

R. DIA



Consiglio Regionale della Campania

11/01/2016.
NOT. VA DI FALG
SIG. C. MARINO
SJ

Prot. N. 008/Pres.III Comm

Napoli, 11 gennaio 2016

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000432/1 Data: 11/01/2016 14:30
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente della Consiglio
Regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio
SEDE

Oggetto: trasmissione proposta di legge.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di conseguenza, la proposta di legge "Promozione del marchio etico regionale – modifiche ed integrazione alla L.R. n.14 del 21 luglio 2014 –" ad iniziativa dei consiglieri Antonio Marciano e Nicola Marrazzo.

I Consiglieri

Nicola Marrazzo

Antonio Marciano

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 246

11/01/16
v. Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 21 luglio 2014:

"Promozione del marchio etico regionale"

ATTIVITA' LEG.VA
Reg. Gen. REG. GEN. N. 246

Ad iniziativa dei Consiglieri regionali:

Antonio Marciano

Nicola Marrazzo



Consiglio Regionale della Campania

Relazione descrittiva

Proposta di legge: Modifica del nome e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14 del 21 luglio 2014: **"Promozione del marchio etico regionale"** –

La presente proposta di legge intende:

1. armonizzare la legge nell'ambito degli scenari nazionali ed internazionali di riferimento sulla Responsabilità Sociale d'impresa di seguito denominata RSI;
2. ampliare il novero di imprese, potenzialmente destinatarie della norma e l'insieme dei benefici, diretti ed indiretti, derivanti dalla concessione del marchio etico al fine di amplificare le ricadute positive del provvedimento sul territorio;
3. conciliare il carattere di gratuità della concessione di un marchio etico con il preservarsi del fondo per la promozione del marchio stesso.

In relazione all'Art.1, si è inteso esplicitare gli strumenti di attuazione della strategia europea per la Responsabilità Sociale dell'Imprese (Comunicazione della Commissione europea COM 2011- 681 definitivo) tra cui:

1. il Piano d'Azione nazionale sulla Responsabilità Sociale d'impresa vigente;
2. il progetto interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della "rsi" di cui la Regione Campania sottoscrivendo relativo protocollo d'intesa a firma dell'Assessorato al Lavoro;
3. l'art. 5 - ter comma I dei D.L. 24 Gennaio 2012 n.1 - c.d. decreto "Cresci Italia" convertito con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27. che istituisce il Rating di Legalità al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali



Consiglio Regionale della Campania

In relazione all'Art. 2, si è ritenuto opportuno affiancare, tra i requisiti necessari per ottenere la licenza d'uso del marchio etico, certificazioni normate di comportamenti etici rilasciate a titolo gratuito da soggetti terzi, in questo caso dall'AGCM per il Rating di Legalità, consentendo alle imprese attestanti l'impegno in politiche di sostenibilità ma non in possesso della SA8000, particolarmente onerosa e pertanto raramente ad appannaggio delle PM, di poter accedere all'uso del marchio ed ai vantaggi che si propone di offrire. Per poter presentare domanda di concessione d'uso del marchio l'impresa deve però aver conseguito, nell'attribuzione del rating, almeno due stelle su tre in modo da attestare, oltre la compliance, l'adozione di comportamenti etici nella gestione aziendale.

La proposta di introduzione del rating di legalità nella norma in oggetto, in piena coerenza con la sua ratio, si pone anche nell'ottica di favorire la diffusione di strumenti di sensibilizzazione e premialità per le organizzazioni che adottano politiche di responsabilità sociale. Nello specifico con il rating di legalità, di cui al Decreto n. 57 dei Ministri dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 Aprile 2014 (All. 2), il legislatore ha inteso infatti favorire le imprese virtuose nell'accesso al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni (credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato) introducendo specifici sistemi di premialità (preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di quota delle risorse finanziarie allocate) che le Pubbliche Amministrazioni prescelgono in considerazione della natura, dell'entità e delle finalità del finanziamento nonché dei destinatari e della procedura per l'erogazione.

In relazione all'Art. 3, la modifica tende a rendere la legge identitaria della Campania.

In relazione all'Art. 4, la modifica tende ad alimentare la promozione del marchio anche nella forma dell' "autofinanziamento", anche perché misure di solidarietà in favore delle vittime di usura sono previste dalla L.R. n.11 del 9 Dicembre 2004.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Tecnico finanziaria

La presente Proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancioregionale.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge:

“Modifiche alla legge regionale n. 14 del 21 luglio 2014 – Promozione del marchio etico regionale”

Art. 1

1. Il titolo è così modificato:

“Promozione del marchio etico della regione Campania”

2. Dopo la lettera a) del comma¹ dell’Articolo 1 aggiungere le seguenti lettere:

a bis) recepisce il Piano d’Azione nazionale sulla Responsabilità Sociale d’impresa vigente attuato sotto l’indirizzo delle due Amministrazioni capofila, ossia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- 1. aumentare la cultura della responsabilità sociale presso le imprese, i cittadini e le comunità territoriali;*
- 2. sostenere le imprese che adottano la responsabilità sociale d’impresa, di seguito denominata RSI;*
- 3. contribuire al rafforzamento degli incentivi di mercato per la RSI.*

a ter). aderisce al progetto interregionale “Creazione di una rete per la per la diffusione della RSI “su proposta della Regione Veneto, della Regione Liguria e delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Basilicata con la partecipazione dell’INAIL, dell’INEA (Istituto nazionale economia agraria), Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

a quater) recepisce la normativa che istituisce il Rating di legalità introdotto dall’art. 5-ter comma 1 dei D.L. 24 Gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012, n.27, per promuovere l’inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali;

3. Al comma 1 dell’art. 2 dopo le parole *“della certificazione SA 8000”* aggiungere le parole *“oppure in possesso del rating di legalità rilasciato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con almeno due stelle su tre”.*

4. Al comma 1 dell’art. 3 dopo le parole *“un fondo di solidarietà”* sostituire le parole *“per le imprese vittime di usura”* con le parole *“per la promozione del marchio etico della regione Campania”.*

5. Al comma 2 dell’art. 4, dopo la lettera i), aggiungere la lettera:

“l) un componente designato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)”.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1.La presente legge non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.